

Causa C-88/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

2 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

31 gennaio 2024

Ricorrente:

A.B.D.

Resistente:

Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S. A.

Oggetto del procedimento principale

Carta di credito revolving — Carattere abusivo — Accertamento del carattere abusivo — Conseguenze dell'eventuale dichiarazione di nullità

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE — Domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione — Conseguenze della nullità di una clausola abusiva — Compensazione integrativa per il consumatore — Sanzioni — Proporzionalità delle sanzioni — Pratiche commerciali sleali — Valutazione del merito creditizio del consumatore — Tasso annuo effettivo globale (TAEG) — Omissione del TAEG o mancata indicazione di ulteriori ipotesi — Conseguenze

Questioni pregiudiziali

Prima. Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale,

quando un contratto di credito è dichiarato nullo, l'ente creditizio ha il diritto di esigere dal consumatore, oltre al rimborso del capitale trasferito e degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, gli interessi al tasso legale sui prelievi eseguiti dal consumatore fin dal momento in cui questi ultimi sono stati effettuati.

Seconda. Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che estende la valutazione di abusività all'adeguatezza del prezzo, in forza della quale, quando un contratto di credito è dichiarato nullo, il consumatore non può chiedere all'ente creditizio una compensazione integrativa del rimborso della somma che, tenendo conto dell'importo totale ricevuto dal creditore, superi il capitale prestato.

Terza. Se, nel caso in cui una clausola o il contratto siano dichiarati nulli a causa del loro carattere abusivo o per violazione degli obblighi imposti al creditore, l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere al consumatore un risarcimento che non sia comunque inferiore al tasso d'interesse legale maggiorato di cinque punti o a quello convenzionale, se superiore al tasso d'interesse legale, maggiorato a sua volta di cinque punti, costituisca una sanzione proporzionata ai sensi delle direttive 93/13, 87/102 e 2008/48.

Quarta. Se gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 ostino a un'interpretazione del diritto nazionale secondo la quale, in caso di inadempimento, da parte del creditore, dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, la sola previsione di sanzioni amministrative esclude la possibilità di dichiarare la nullità del contratto di credito o di imporre un'altra conseguenza civilistica.

Quinta. Se, conformemente agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ai fini della valutazione del carattere abusivo della modalità di pagamento revolving di una carta di credito rotativa, possa costituire uno degli elementi della sua valutazione il fatto che il professionista non ha offerto al consumatore la possibilità di scegliere la modalità di pagamento a fine mese, anch'essa facente parte della gamma dei prodotti, o il fatto che ha indirizzato il consumatore a scegliere la modalità di pagamento revolving, antepoendo gli interessi del professionista al miglior interesse del consumatore.

Sesta. Se, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ai fini della valutazione della chiarezza e della comprensibilità di un contratto di credito a durata indeterminata, possa costituire uno degli elementi della sua valutazione il fatto che il calcolo del tasso annuo effettivo globale ometta le ulteriori ipotesi in base alle quali esso può essere calcolato o che queste non siano menzionate nel contratto stesso.

Settima. Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché gli articoli 15 della direttiva 87/102 e 23 della direttiva 2008/48, ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, nel caso in cui le informazioni contrattuali non menzionino il tasso annuo effettivo globale o le ulteriori ipotesi

per il suo calcolo, l'ente creditizio possa esigere dal consumatore gli interessi legali entro i termini concordati.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

- Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 90/88/CEE del Consiglio, articoli 1 *bis*, paragrafo 7, e 15.
- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, considerando 10 e 24 e articoli 3, paragrafo 1; 4, paragrafi 1 e 2; 6, paragrafo 1; 7, paragrafo 1; 8; 8 *bis*, paragrafo 1, primo trattino; e 23.
- Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 6, paragrafo 1; 7, paragrafo 1; e 11 *bis*, paragrafo 1.
- Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione; considerando 31 e 43 e articoli 5, paragrafi 1, lettera g), e 5; 8; 10, paragrafi 2 e 4; 13; 19, paragrafo 5, primo comma; 23; 30, paragrafo 2; e allegato I, parte II, lettera e).
- Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, come modificata dalla direttiva 2023/2673, articolo 16 *sexies*.
- Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2), allegato II, parte 2, tabella delle categorie di strumenti, categorie dell'attivo, voce 2 (prestiti), punto 1, lettere b) e c).
- Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, considerando 35, 41 e 73 e articoli 9, paragrafo 2, lettera g); 18; e 31.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

- Código Civil (codice civile), articoli 6, paragrafo 3, 1303 e 1896, primo comma.
- Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (legge del 23 luglio 1908 sulla nullità dei contratti di prestito usurario), articolo 3.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (legge del 10 gennaio 1991, n. 3, sulla concorrenza sleale), articolo 7.
- Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (legge del 23 marzo 1995, n. 7, sul credito al consumo), articolo 13.
- Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (legge del 24 giugno 2011, n. 16, sui contratti di credito ai consumatori), articoli 10, paragrafo 3, lettera g); 14, paragrafo 2; 16, paragrafo 2, lettera g); 21, paragrafo 2; 25; 34; e allegato I.
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (legge del 4 marzo 2011, n. 2, sull'economia sostenibile), articolo 29.
- Orden ECC/159/2013, de 6 de febrero, por la que se modifica la parte II del anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (decreto ECC/159/2013 del 6 febbraio 2007, che modifica la parte II dell'allegato I della legge del 24 giugno 2011, n. 16, sui contratti di credito ai consumatori).
- Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España [circolare del 7 settembre 1990, n. 8, del Banco de España (Banca di Spagna)].

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 17 maggio 2003 la ricorrente, A.B.D., ha concluso un contratto di carta di credito con la resistente, l'ente creditizio Bankinter.
- 2 La carta di credito (in prosieguo: la «prima carta») presentava le seguenti caratteristiche:
 - a) si trattava di una carta revolving (*extended card debt*), secondo la tabella delle categorie di cui al regolamento (UE) 2021/379, allegato II, parte 2, tabella delle categorie di strumenti, categorie dell'attivo, punto 2 (prestiti), voce 1, lettera b) (in particolare, revolving). La rata mensile era pari al 5% dell'importo disponibile, con un minimo di EUR 30,05, anche se la ricorrente poteva cambiare telefonicamente la modalità di pagamento con un'altra percentuale (superiore al 5%) o con un altro importo fisso;

- b) si trattava di una carta di credito a durata indeterminata;
- c) si trattava di una carta di credito rotativa (*revolving*) ai sensi del regolamento (UE) 2021/379, allegato II, parte 2, tabella delle categorie di strumenti, categorie dell'attivo, punto 2 (prestiti), voce 1, lettera c) (prestiti rotativi);
- d) il limite di credito della carta era a discrezione dell'ente creditizio. Inoltre, essa aveva un tasso d'interesse nominale mensile (TIN) dell'1,52% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 19,84%. Il contratto non indica su quali ulteriori ipotesi si basa per il calcolo del TAEG in un contratto a durata indeterminata.
- 3 Inoltre, la resistente non dimostra di aver previamente valutato il merito creditizio della ricorrente. Dal contratto risulta solo che essa è pensionata e percepisce una pensione di invalidità di EUR 468, che è sposata in regime di separazione dei beni, che ha una sola casa di proprietà e due ulteriori carte di debito/credito.
- 4 Per di più, il «regolamento delle carte di credito Bankinter» stabiliva che vi erano due tipologie di carta, una con modalità di pagamento a fine mese e l'altra con modalità revolving (la prima carta è di quest'ultima tipologia). Risulta dal ricorso, e la resistente non dimostra il contrario, che quest'ultima non ha offerto alla ricorrente la modalità di pagamento a fine mese.
- 5 Il 18 marzo 2021 la ricorrente ha concluso un nuovo contratto di carta di credito (in prosieguo: la «seconda carta») a durata indeterminata e rotativa, con un limite di credito di EUR 6 200 e con modalità revolving. Il TIN era del 16,38% e il TAEG era del 17,67%. La ricorrente ha stipulato il contratto della seconda carta online. Nell'interfaccia online si dava meno risalto alla modalità di pagamento a fine mese, attribuendo maggiore risalto alla modalità di pagamento della prima carta o alla modalità revolving con nuove condizioni. La ricorrente ha scelto nuove condizioni, con una rata fissa di EUR 100 e un pagamento minimo del 3% del saldo disponibile. La ricorrente fa valere che il rapporto giuridico è lo stesso e che la seconda carta è una semplice modifica della prima carta.
- 6 Il 17 marzo 2023 la ricorrente ha proposto ricorso contro la resistente dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Tribunale di primo grado n. 1 di Fuenlabrada, Spagna).

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 La ricorrente, a titolo principale, chiede che sia dichiarata la nullità sia della clausola relativa agli interessi corrispettivi sia della modalità di pagamento («piano di rimborso») a causa del loro carattere abusivo ai sensi della direttiva 93/13/CEE. Sostiene che le clausole del contratto sono illeggibili e, inoltre, che non sono clausole chiare e comprensibili (non sono «trasparenti»). In subordine, chiede che sia dichiarata nulla la clausola di commissione per richiesta delle rate

non pagate, perché illeggibile o abusiva. In entrambi i casi, chiede, quale conseguenza della nullità, l'applicazione dell'articolo 1303 del codice civile.

8 La resistente contesta le domande della ricorrente.

Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale

Introduzione

- 9 I giudici spagnoli potrebbero non applicare il diritto nazionale in conformità della direttiva 93/13/CEE e delle direttive in materia di contratti di credito ai consumatori [direttiva 87/102/CEE, direttiva 2008/48/CE e, nel periodo di trasposizione, direttiva (UE) 2023/2225].
- 10 Per quanto riguarda la domanda principale della ricorrente, nella quale si chiede che siano dichiarate nulle le carte di credito per violazione della direttiva 93/13/CEE, esiste una profonda divergenza fra le Audiencias Provinciales [Corti provinciali, Spagna] (anche tra le sezioni della stessa Corte provinciale di Madrid specializzate in contratti di credito contenenti clausole abusive) sulla questione se, in generale, il piano di rimborso revolving sia chiaro e comprensibile o, al contrario, non lo sia, o se debba essere effettuata un'analisi caso per caso in funzione di tutte le circostanze.

Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale. Sistema di rimborso della direttiva 93/13

- 11 Nel dispositivo della sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell'annullamento del contratto), C-520/21, EU:C:2023:478 (in prosieguo: la «sentenza Bank M.»), è stato dichiarato quanto segue:

«l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva 93/13/CEE] devono essere interpretati nel senso che:

- essi non ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale il consumatore ha il diritto di chiedere all'istituto di credito una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate per l'esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, purché gli obiettivi della direttiva 93/13 e il principio di proporzionalità siano rispettati; e
- essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale l'istituto di credito ha il diritto di chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l'esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento».

- 12 Nella giurisprudenza spagnola non vi è unanimità su quale disposizione nazionale debba essere applicata quando viene dichiarata la nullità di un contratto di credito revolving. Le diverse disposizioni che potrebbero essere applicate sono le seguenti:
- a) l'articolo 1303 del codice civile, ai sensi del quale «[q]uando un'obbligazione stipulata in un contratto è dichiarata nulla, i contraenti devono restituirsi reciprocamente le cose che hanno costituito l'oggetto di tale contratto, i frutti prodotti da queste ultime e il prezzo pagato quale corrispettivo di tali cose, oltre agli interessi, tranne nei casi previsti dagli articoli seguenti»;
 - b) l'articolo 3 della legge del 23 luglio 1908 sulla nullità dei contratti di prestito usurario (in prosieguo: la «legge sull'usura»), il quale dispone che «quando un contratto è dichiarato nullo ai sensi della presente legge, il mutuatario è tenuto a restituire solo la somma ricevuta; e se ha pagato una parte di tale somma e gli interessi dovuti, il creditore è tenuto a restituire al mutuatario la somma che, tenendo conto dell'importo totale ricevuto, superi il capitale prestato». Per quanto riguarda tale legge, è opportuno considerare che si tratta di una legge nazionale per la repressione dell'usura che estende la valutazione di abusività all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione ai sensi dell'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/13;
 - c) l'articolo 1896, primo comma, del codice civile, ai sensi del quale «[c]hi accetta un pagamento indebito, qualora abbia agito in malafede, deve pagare gli interessi legali sul capitale oppure i frutti percepiti o da percepire qualora la cosa ricevuta li produca».
- 13 Orbene, la giurisprudenza favorevole a dichiarare la nullità dei contratti a causa della mancanza di trasparenza della modalità di pagamento revolving ritiene che il rapporto sia regolato ai sensi dell'articolo 1303 del codice civile [ad esempio, sentenza 466/2023 del 26 ottobre della Audiencia Provincial de Madrid (Corte provinciale di Madrid, Spagna) sezione 25.^a *bis*, ES:APM:2023:16355]. L'applicazione dell'articolo 1303 del codice civile non è stata problematica quando si è accertato il carattere abusivo di specifiche clausole del mutuo, senza annullare il contratto nella sua interezza. Tuttavia, in caso di annullamento integrale, l'articolo 1303 prevede una restituzione reciproca in virtù della quale non solo il professionista versa gli interessi sulle rate e le spese, ma il mutuatario sarebbe obbligato anche a pagare gli interessi sui prelievi. Le prestazioni e gli interessi di entrambe le parti contraenti verrebbero compensati per le quantità corrispondenti [ad esempio, sentenza 356/2023 dell'8 marzo del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), ES:TS:2023:1097]. Tuttavia, la *restitutio in integrum* reciproca non sarebbe conforme alla giurisprudenza della sentenza Bank M.
- 14 Dal suo canto, l'articolo 3 della legge sull'usura si limita a trasformare il prestito in un prestito infruttifero (senza interessi), ma non prevede la compensazione integrativa cui il consumatore ha diritto. La giurisprudenza applica l'articolo alla

lettera, senza riconoscere altre somme [sentenza 20/2024 del 10 gennaio del Tribunal Supremo (Corte suprema), ES:TS:2024:19].

- 15 Inoltre, nel diritto spagnolo, il sistema dei rimborsi accessori (interessi) attribuisce importanza alla malafede di colui che riceve un pagamento indebito, in particolare all'articolo 1896, primo comma, del codice civile, nella sezione «Pagamento dell'indebito». In linea di principio, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ritiene che l'articolo 1303 del codice civile sia quello che disciplina la reciproca restituzione delle prestazioni, ma, quando è stata richiesta la restituzione, a causa della clausola annullata, di pagamenti versati a terzi (ad esempio, spese notarili e di registro), ha altresì dichiarato che, «al fine di dare attuazione al citato articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, per quanto riguarda gli interessi che devono maturare sulle somme che il consumatore deve ricevere, l'articolo 1896 del codice civile è applicabile per analogia, poiché la qualificazione della clausola come abusiva è assimilabile alla malafede del predisponente» [sentenza 725/2018 del 19 dicembre del Tribunal Supremo (Corte suprema), ES:TS:2018:4236]. Un altro orientamento giurisprudenziale [sentenza 842/2011 del 25 novembre del Tribunal Supremo (Corte suprema), ES:TS:2011:7981] ha direttamente ritenuto che la nullità per violazione del diritto dei consumatori «renda indebito e ripetibile ciò che è stato pagato dai consumatori».
- 16 Secondo il giudice del rinvio, l'articolo 1303 del codice civile è una norma sulla liquidazione eccessivamente semplice («lacuna tecnica»). Per questo motivo esso deve anche, e soprattutto in questo caso, essere integrato dalle norme sul pagamento dell'indebito, in quanto tali norme, distinguendo la buona e la malafede di colui che riceve la prestazione, consentono di riservare un trattamento più adeguato al professionista responsabile della nullità della clausola o del contratto, limitando il suo diritto alla restituzione. Infatti, proprio sotto la rubrica «Pagamento dell'indebito», l'articolo 25 della legge del 24 giugno 2011, n. 16, sui contratti di credito ai consumatori (in prosieguo: la «legge 16/2011»), prevede il diritto del consumatore a un risarcimento minimo, essendo una legge speciale e successiva al codice civile e alla legge sull'usura.
- 17 In tale contesto, la Corte di giustizia ha considerato che spetta agli Stati membri, per mezzo della loro legislazione nazionale, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione. Tuttavia, tale constatazione deve consentire di ripristinare la situazione in diritto e in fatto che sarebbe stata quella del consumatore interessato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un **diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito** a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva. Infatti, una siffatta disciplina da parte del legislatore nazionale della tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori non può pregiudicare la sostanza di tale tutela [sentenza del 30 giugno 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensazione d'ufficio in caso di clausola abusiva), C-170/21, EU:C:2022:518], punto 43].

- 18 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, il fatto di privare il professionista responsabile della possibilità di richiedere interessi al consumatore deriva dall'interpretazione *a contrario* dell'articolo 1896, primo comma, del codice civile. Questa soluzione è conforme alle proposte europee di armonizzazione per la restituzione dovuta a causa di contratti illeciti (articolo 15:104 in combinato disposto con l'articolo 15:102 dei Principles of European Contract Law) ed è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sulla terza questione pregiudiziale. Direttive in materia di credito al consumo e proporzionalità delle sanzioni

- 19 Nel diritto spagnolo, l'articolo 25 («Pagamento dell'indebito») della legge 16/2011 così dispone: «1. [q]ualsiasi pagamento dell'indebito derivante da un contratto di credito fa maturare immediatamente gli interessi legali. Se gli interessi convenzionali sono superiori a quelli legali, i primi maturano immediatamente. 2. Se il pagamento dell'indebito è dovuto a dolo o negligenza da parte del creditore, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, che in ogni caso non può essere inferiore al tasso d'interesse legale maggiorato di cinque punti o a quello convenzionale, se superiore al tasso d'interesse legale, maggiorato a sua volta di cinque punti». L'articolo 13 della legge del 23 marzo 1995, n. 7, sul credito al consumo (in prosieguo: la «legge 7/1995»), che ha preceduto la legge 16/2011, era redatto in modo pressoché identico.
- 20 Tali norme sono più rigorose nei confronti del creditore, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 87/102, rispetto alla legge sull'usura o al codice civile. Esse costituiscono altresì disposizioni più severe, ai sensi della direttiva 93/13.
- 21 Inoltre, come già ricordato dalla Corte di giustizia, il giudice è tenuto ad applicare, per quanto possibile, il proprio diritto interno in modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall'accertamento del carattere abusivo della clausola in parola per raggiungere l'obiettivo stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, vale a dire che il consumatore non sia vincolato da una clausola abusiva (sentenza del 30 maggio 2013, Jörös, C-397/11, EU:C:2013:340, punti 52 e 53). Per di più, l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito, ai sensi di tale direttiva, di esaminare **d'ufficio** il rispetto dell'obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 23 di detta direttiva (sentenza del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 e C-483/18, EU:C:2019:930, punto 69).
- 22 Tuttavia, i giudici spagnoli sono stati restii all'applicazione dell'articolo 13 della legge 7/1995 e dell'articolo 25 della legge 16/2011. Insieme all'applicazione del codice civile per inerzia, sembrerebbe incidere anche una presunta sproporzione della sanzione per il creditore, soprattutto se si ritiene che abbia agito in malafede.

Sicuramente, la formulazione della legge 16/2011 proviene dalla legge 7/1995, che è stata adottata in un contesto di tassi di interesse più elevati. Orbene, in altri contesti, il diritto dell'Unione prevede sanzioni anche più severe.

- 23 In tali circostanze, si pone la questione se l'applicazione di tali norme sia conforme al principio di proporzionalità.

Sulla quarta questione pregiudiziale. Sanzioni civili per mancata valutazione del merito creditizio

- 24 La Corte di giustizia ha dichiarato che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare **d'ufficio** l'esistenza di una violazione dell'obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di detto articolo 23 (sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C-679/18, EU:C:2020:167, punto 46).
- 25 Nella presente controversia, sebbene l'obbligo di valutare il merito creditizio non esistesse in quanto tale alla data della sottoscrizione della prima carta, la normativa dell'Unione europea e nazionale (anche per le carte revolving) prevedono un obbligo dinamico che si rinnova prima che l'importo totale del credito sia aumentato in modo significativo. Nel corso degli anni di cui trattasi, il limite disponibile della prima carta è stato notevolmente modificato, senza che la resistente abbia dimostrato di aver effettuato una valutazione del merito creditizio. Inoltre, era dubbio che le carte di credito fossero appropriate per la ricorrente, tenuto conto della sua situazione personale e finanziaria.
- 26 In caso di violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio, il diritto spagnolo prevede sanzioni amministrative (articolo 34 della legge 16/2011), finora puramente teoriche e inefficaci, ma non prevede sanzioni civili, almeno non espressamente. Tuttavia, l'inosservanza dell'obbligo di valutazione del merito creditizio dovrebbe comportare sanzioni civili. Secondo la Corte di giustizia, affinché una sanzione sia effettiva e dissuasiva, occorre privare i contravventori dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni che essi hanno commesso. In aggiunta, una sanzione non è idonea a garantire in modo sufficientemente efficace la tutela dei consumatori contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza perseguita dalla direttiva 2008/48 se non incide sulla situazione di un consumatore al quale sia stato concesso un credito in violazione dell'articolo 8 di tale direttiva [sentenza del 10 giugno 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C-303/20, EU:C:2021:479].
- 27 Inoltre, secondo la Corte di giustizia, gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del

contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione [sentenza dell'11 gennaio 2024, Nárókuj, C-755/22, EU:C:2024:10, punto 52].

- 28 A tal riguardo, sembra che il diritto spagnolo non sia conforme alla direttiva 2008/48 in quanto non prevede conseguenze civili per la mancata valutazione del merito creditizio.

Sulla quinta questione pregiudiziale. Pratiche commerciali sleali

- 29 La resistente non fornisce alcuna prova del fatto che, al momento della sottoscrizione della prima carta, abbia offerto alla ricorrente una carta con modalità di pagamento a fine mese. Sembra che essa abbia offerto solo la modalità revolving. Occorre dire che la direttiva 2008/48 non obbliga a offrire diverse modalità di pagamento del credito revolving. Essa impone solo la dichiarazione richiesta dall'articolo 5, paragrafo 5, e dall'articolo 10, paragrafo 4, mentre la direttiva 2023/2225, che invece obbliga a presentare la gamma di opzioni, deve ancora essere recepita. Tuttavia, la pratica della resistente potrebbe essere sleale in quanto ingannevole. In effetti, alcuni ordinamenti giuridici impongono l'inclusione di un'offerta alternativa di credito ammortizzabile (ad esempio, l'ordinamento giuridico francese; v. articolo L 312 62 del Code de la consommation). In Spagna il problema è già stato segnalato: «gli enti non dovrebbero selezionare automaticamente la rata minima stabilita contrattualmente per il rimborso del credito» [Banco de España (Banca di Spagna), Proyecto de Guía de transparencia del crédito revolving 2023 (Progetto di guida sulla trasparenza del credito revolving 2023), disponibile all'indirizzo <https://www.bde.es/wbe/es/entidades-profesionales/operativa-gestiones/consultas-publicas/consultas-publicas-banco-espana/>].
- 30 Oltre a ciò, sebbene la direttiva (UE) 2023/2673 non sia applicabile al caso di specie, quando è stata sottoscritta la seconda carta a distanza, la scelta progettuale dell'interfaccia avrebbe potuto essere considerata «opportunistica» ai sensi del considerando 41 di detta direttiva, in quanto si tratta di opzioni volte a indirizzare il consumatore verso scelte o azioni che apportano benefici al professionista, ma che possono non essere nell'interesse del consumatore, presentando le scelte in maniera non neutrale, ad esempio attribuendo maggiore rilevanza a talune scelte attraverso componenti visive, uditive o di altro tipo, allorché si chiede al consumatore di prendere una decisione.
- 31 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che l'accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale, ai sensi della direttiva 2005/29, costituisce un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo, ai sensi della direttiva 93/13, delle clausole del contratto relative a tale pratica figuranti nel contratto che vincola il professionista al consumatore

[sentenza del 10 giugno 2021, *Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)*, C-303/20, EU:C:2021:479].

Sulla sesta e settima questione pregiudiziale. Calcolo del TAEG

- 32 Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, «[n]el contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti: (...) g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso». Infatti, l'articolo 19, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2008/48 dispone quanto segue: «[s]e necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all'allegato I per il calcolo del tasso annuo effettivo globale».
- 33 Per i crediti a durata indeterminata, compresi i crediti rotativi, l'allegato I, parte II, lettera e), della direttiva 2008/48 è stato introdotto dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. Il diritto spagnolo ha trasposto letteralmente le ulteriori ipotesi della direttiva 2011/90. Da parte sua, l'articolo 21 della legge 16/2011 prevede che, nell'ipotesi in cui il contratto non contenga il riferimento al TAEG, l'obbligo del consumatore si limiterà al pagamento degli interessi legali entro i termini concordati.
- 34 La Corte di giustizia ha dichiarato che, come indicano in sostanza i considerando 31 e 43 della direttiva 2008/48, l'informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste un'**importanza essenziale**. Infatti, da un lato, tale informazione contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. Dall'altro, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno (sentenza del 21 aprile 2016, *Radlinger e Radlingerová*, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 90). Essa ha altresì dichiarato che **alla mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito deve assimilarsi una situazione** in cui il contratto contiene soltanto un'equazione matematica di calcolo di tale TAEG **priva degli elementi necessari** a effettuare tale calcolo (sentenza del 20 settembre 2018, *EOS KSI Slovensko*, C-448/17, EU:C:2018:745, punto 66).
- 35 Analogamente, la Corte di giustizia ha considerato che [una pratica commerciale, consistente nel menzionare] in un contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò avvenga nel procedimento principale. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua

valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore (sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, punto 47).

- 36 Nel caso di specie, il contratto della prima carta non specificava le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG. Esso conteneva solo un rinvio alla circolare del 7 settembre 1990, n. 8, del Banco de España (Banca di Spagna). Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG non erano neppure specificate nel contratto della seconda carta. È vero che il contratto rinvia alla formula di cui all'allegato I della legge 16/2011, che invece le contiene. Poiché, con una o più varianti, gli enti creditizi utilizzano dette clausole di calcolo del TAEG mediante rinvio, occorre verificare se clausole come queste siano consentite o se, al contrario, l'ottenimento di dette informazioni presuppone l'espletamento di un'iniziativa che, rientrando nell'ambito di una ricerca giuridica, non può ragionevolmente attendersi da un consumatore medio [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C-265/22, EU:C:2023:578, punto 60].
- 37 Infine, se il TAEG riveste un'importanza essenziale e se l'omissione delle ulteriori ipotesi di calcolo deve essere assimilata alla mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito, occorre chiedersi se una norma nazionale che consente all'ente creditizio di richiedere gli interessi legali sui prelievi, pregiudichi l'effetto dissuasivo e il principio di effettività della tutela del consumatore ai sensi della direttiva 93/13. Infatti, detta norma potrebbe non essere conforme alla giurisprudenza derivante dalla sentenza Bank M. e potrebbe, inoltre, non rispettare il carattere di adeguatezza, efficacia e dissuasività delle sanzioni che gli Stati membri devono stabilire per le violazioni delle disposizioni nazionali, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/48.
- 38 La questione è particolarmente rilevante perché, nel caso di specie, per privare la resistente degli interessi, potrebbe essere necessario non solo interpretare diversamente il codice civile e la legge sull'usura, ma anche escludere l'applicazione della norma nazionale appositamente stabilita (*lex specialis*) per i vizi del contratto dovuti a difetti nell'esposizione del TAEG.